

LINEE GUIDA AVVOCATI STRANIERI STABILITI

(delibera 22 febbraio 2018)

Le direttive europee ed il riconoscimento della qualifica professionale

A seguito della direttiva 05/36/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 9/11/2007 n. 206) il soggetto munito di titolo professionale di altro paese membro equivalente a quello di avvocato che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può chiedere al Ministero della Giustizia Italiano il riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo albo, normalmente subordinato al superamento di una misura compensativa (una prova attitudinale consistente in una prova scritta ed in una prova orale, individuate in funzione delle competenze acquisite nel Paese d'origine.)

Il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo attribuisce al beneficiario:

- Il diritto di accedere alla professione e di esercitarla in egual misura a chi abbia conseguito il titolo nello Stato ospitante
- Il diritto di usare il titolo nello stato ospitante

*

In alternativa, in applicazione della Direttiva 98/5/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 2/2/2001 n.96) volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, l'Avvocato europeo in possesso di un titolo riconosciuto dal suo Stato può stabilirsi in Italia e chiedere di esercitare l'attività utilizzando il proprio titolo professionale di origine chiedendo di essere iscritto nella relativa sezione speciale dell'albo.

Dopo tre anni di attività effettiva e regolare in Italia l'Avvocato Stabilito qualora ricorrano tutte le condizioni di legge, può chiedere di essere dispensato dalla prova attitudinale, di essere iscritto all'albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di Avvocato.

Requisiti per l'iscrizione

Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2 D.Lgs. 96/2001, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6 c. 2 D.Lgs n. 96/2001).

In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata, può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (provvedimento del CNF del 20 Febbraio 2016 n. 21, 22, 23 e del 1 Marzo 2016 n. 26)

L'Abogados "non esercente"

Sebbene il CNF (con provvedimento del 11/12/2013 n.114) abbia dato parere favorevole all'iscrizione nell'elenco degli avvocati comunitari stabiliti dell'iscritto nei Collegi di Avvocati in Spagna che si trovi nelle condizioni di "non esercente", il COA Genova ritiene che la mancata iscrizione (neppure temporanea) nell'albo degli "esercenti" possa costituire prova di quell'abuso del diritto già sottoposto al vaglio della Corte dell'Unione Europea.

In forza di quella discrezionalità che viene riconosciuta in capo ai COA nella valutazione della domanda di iscrizione anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive (CNF Uff. Studi 21/3/12) si ritiene infatti di non poter provvedere all'iscrizione di quei professionisti che siano stati iscritti sempre e solo (dopo la laurea ovvero il riconoscimento del

titolo italiano) come "non esercenti" nel Collegio dello Stato di origine.

Attività stragiudiziale

Nessun limite è previsto per prestazioni stragiudiziali. Dovranno essere osservati le norme deontologiche riguardanti i doveri e le incompatibilità degli avvocati, nonché le norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza e la pubblicità.

Attività giudiziale

In ordine alle prestazioni giudiziali e quindi nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'"intesa" con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (parere CNF 24/5/12 n.31)

Intesa e mandato

Il CNF ritiene che l'Avvocato stabilito possa operare sulla base della sola intesa con l'avvocato italiano e non sia necessaria (anche se auspicabile) l'estensione del mandato difensivo a quest'ultimo (CNF parere 24/5/2012 n.31).

L'intesa di cui all'art.8 D.Lgs 2/2/2001 n.96 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (l'intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo con esse coincidere)(Trib. Verona ordinanza 13/12 2012 in causa n.r.g. 3807/2012).

Non vi può essere un affiancamento in via generale ad un Avvocato abilitato ma l'intesa deve essere rilasciata con riferimento specifico ad ogni singola procedura (analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.).

In altre parole non è possibile ammettere la possibilità di "intesa" per il tramite di un'unica scrittura privata a valere indifferentemente per una serie indeterminata di processi, poiché ciò comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito affiancato una piena e definitiva abilitazione sottraendolo al controllo dell'avvocato italiano (parere CNF 24/5/12 n.31).

L'"intesa" dovrà quindi sempre contenere l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce, oltre che essere indirizzata ad una specifica autorità giudiziaria.

La inosservanza a tali prescrizioni potrebbe comportare la nullità dell'atto giudiziario sottoscritto dal solo Avvocato stabilito (e comunque degli atti processuali da questo compiuti) (Ordinanza Trib. Verona citata).

Si ritiene consentito anche l'esercizio della professione dinnanzi le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato ed altre) purchè l'avvocato Italiano "tutor" sia a ciò abilitato e l'avvocato stabilito abbia maturato l'anzianità richiesta ed abbia frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola Superiore dell'Avvocatura (art.9 DLgs 96/2001 così come integrato dall'art. 22 c.2 legge 247/2012).

Partecipazione alle udienze

L'avvocato Italiano, con il quale l'avvocato stabilito agisce d'intesa, non è obbligato a presenziare, ovvero assistere, alle udienze alle quali il secondo partecipi (CNF parere 24/5/2012 n.31)

Autorizzazione alla notifica in proprio

Nulla osta a che l'avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l'attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.53/1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari (CNF parere 24/5/12 n.33).

E via PEC? Deve essere considerato autorizzato ex lege come l'Avvocato italiano.

(parere CNF 24/5/12 n.33, decisione 30/9/2008 n.105)

Apertura di più di uno studio sul territorio nazionale e svolgimento di attività in più di un Foro

Avendo l'avvocato stabilito diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al R.D.L. 27/11/1933 n.1578 (art.4 D.Lgs. 2/2/2001 n.96) pur anche subordinato al rispetto di una pluralità di norme e condizioni, si ritiene che, nell'assenza di una norma espressa che lo preveda, non possa ravvisarsi motivo per ritenere che sia proibito per l'avvocato stabilito aprire in via autonoma studi presso Fori diversi da quello ove abbia fissato il proprio domicilio professionale: una tale facoltà è infatti riconosciuta ai professionisti pienamente abilitati e non si ritiene vi sia motivo di escluderla per gli stabiliti (senza contare che per l'attività stragiudiziale non soffrono di alcuna limitazione) (parere del CNF 24/5/12 n.31).

E con più di un avvocato?

Non essendo posti limiti dalla legge, si ritiene che l'avvocato stabilito possa agire d'intesa con un indefinito numero di avvocati, appartenenti allo stesso Foro (o anche a Fori diversi)

(Parere CNF n. 42 del 17/7/2014)

Utilizzo del titolo di origine

L'avvocato stabilito nell'esercizio della professione può e deve utilizzare esclusivamente il solo titolo di origine (Abogados, Advocat, etc..) e cioè quel termine che, nella lingua straniera, corrisponde a quello italiano di avvocato e deve necessariamente coincidere con quello adottato dal Collegio di appartenenza (senza possibilità di ricorrere ad altri sinonimi riferibili ad altri Collegi Professionali di avvocati ancorchè nella medesima nazione) (CNF parere 24/5/2012 n.31)..

Tale titolo deve essere utilizzato per intero (senza abbreviazioni o sincopi) e nella lingua del Paese di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art.7 DLgs 96/2001).

Il titolo italiano di "Avvocato" non può essere speso dallo Stabilito nemmeno in forma abbreviata (per es. "Avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata, nell'indirizzo mail o PEC (CNF parere 22/10/14 n. 72).

Inoltre la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata e non può essere limitata alla sola indicazione, dopo il titolo di origine, della lettera "S." ovvero dell'abbreviazione "Stab." trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare correttamente (CNF sentenza 26/9/14 n. 115).

L'utilizzo del titolo italiano di "Avvocato", oltre che costituire condotta illecita (art.348 c.p.) con ogni connessa conseguenza di carattere penale, non consentirà di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al D. Lgs. 27/1/1992 n. 115 art 8 anche se effettuato in buona fede. Ciò perché verrebbe a mancare quel requisito di "regolarità" che deve connotare l'attività svolta dallo Stabilito nel paese che lo ospita (Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28340)

Elettorato attivo/passivo

L'avvocato stabilito acquisisce il diritto di elettorato attivo.

Resta invece escluso l'elettorato passivo

Obblighi successivi all'iscrizione

L'Avvocato stabilito è tenuto:

- a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine Italiano un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
- All'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato,
- E' soggetto al potere disciplinare della commissione competente nonché alle norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato,
- E' soggetto agli stessi obblighi in materia di assicurazione nonché agli obblighi formativi previsti per gli avvocati italiani.
- Deve comunicare al Consiglio il proprio indirizzo PEC e numero di polizza per RC Prof.
- E' soggetto all'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ciò in quanto l'art.21 c.8 L. 247/2012 ha previsto che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense .

Sostituzione processuale (artt.97, c.4 c.p.p. e 102 c.p.p.)

Può essere nominato sostituto processuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 97, c.4 e 102 c.p.p.

La nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte di avvocato con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa (tenendosi ferma la possibilità, da parte dello stabilito, di agire d'intesa con diversi avvocati

e in più procedimenti giudiziari (CNF parere 16/1/13 n.3)

Partecipazione a società tra avvocati

Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati, purchè almeno uno dei soci sia in possesso del titolo di avvocato.

Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato (art. 35 D.Lgs. n. 96/2001 in attuazione della Direttiva 98/5/CE).

Iscrizione nell'elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello stato e nelle liste dei difensori d'ufficio

L'avvocato stabilito non può essere iscritto nei suddetti elenchi (parere CNF n. 39 del 21 maggio 2014 – parere CNF n. 61 del 24 ottobre 2012). L'Avvocato Stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato. La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono attività giudiziali per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.

Dovendo l'Avvocato Stabilito agire d'intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato (parere

Requisiti per l'integrazione (passaggio all'albo ordinario)

L'art.12 del D.Lgs 96/2001 prevede che l'avvocato stabilito, dopo aver esercitato in Italia in modo effettivo e regolare, per almeno tre anni, l'attività professionale relativamente al diritto italiano, possa iscriversi nell'albo ordinario degli avvocati italiani ed esercitare la professione utilizzando il relativo titolo di Avvocato senza necessità di superare la prova attitudinale di cui all'art.8 d.lgs.27/1/1992 N.115 (e successive modificaz.).

Requisiti per l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati italiani sono essenzialmente due:

- Il decorso di almeno tre anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo;
- L'esercizio professionale effettivo e regolare in Italia per (almeno) tale periodo (art.13 c.2).

A tal fine la domanda deve essere accompagnata da una completa relazione sull'attività svolta nel triennio, corredata dalla documentazione relativa al numero ed alla natura delle pratiche trattate, nonché contenente tutte le informazioni idonee a provare **l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale** svolta nel diritto nazionale.

Da ciò consegue che non può essere utilmente conteggiato, per il maturare del termine triennale, il tempo impiegato in attività che abbiano alla base diritti diversi da quello Italiano.

Per esercizio effettivo e regolare della professione si intende poi (art.12 c.2) l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo

di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come "effettiva e regolare". (Cass S.U n.28340/2011).

Anzianità di iscrizione

L'anzianità di iscrizione nell'Albo dell'Avvocato Stabilito **non è cumulabile** con l'anzianità di iscrizione nell'Albo Ordinario.

L'iscrizione alla sezione speciale, infatti, è propedeutica ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense (caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto all'albo) dunque le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione che avvengono per di più sulla base di due titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l'iscritto all'Albo ordinario). (CNF parere 10/4/13 n. 42, CNF parere 21/5/2014 n.39, CNF parere 16/3/2016 n. 27).